

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brianza

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Servizio Sanità Animale

UFFICIO di DESIO 20832 - Via Novara 3

Tel. 0362/304822 – Fax 0362/304823 email [desio.sananim@ats-brianza.it](mailto:desio.sananim@ats-brianza.it)

[protocollo@pec.ats-brianza.it](mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it)

ATS Brianza



Pr. 0056984/20 del 02/09/2020

Classificazione 2.4.2

IPA: ATSMB

AOO: ATSMB-MB

Ill.mi Sig.ri Sindaci  
dei Comuni della Provincia Monza Brianza

Alla Polizia Provinciale  
Provincia di Monza e Brianza

**OGGETTO:** invio ordinanza Mixomatosi.

A seguito di segnalazione di diverse conigli selvatici con manifestazioni cliniche di malattia infettiva, sul territorio della Provincia Monza Brianza, l'esame post-mortem di alcuni soggetti e la diagnosi di laboratorio hanno rilevato che la causa è riconducibile ad una patologia tipica della specie "la Mixomatosi".

Si tratta di una malattia virale (*poxvirus*) che colpisce in particolare i conigli selvatici, endemica nelle nostre zone, che si manifesta ciclicamente (circa ogni 3 anni nel periodo estivo) nelle popolazioni numerose di conigli, dove si trasmette facilmente da un soggetto all'altro.

Non esiste terapia, è un sistema naturale di regolazione della numerosità delle popolazioni di conigli; **non è una malattia trasmissibile all'uomo**, necessita tuttavia di misure igienico-sanitarie rigorose al fine di evitare la sua diffusione presso i conigli detenuti per uso famigliare, che devono essere protetti tramite la vaccinazione preventiva.

Ai sensi del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria) e successive modifiche, si invia "Ordinanza di Zona di Protezione per Mixomatosi", per gli adempimenti di competenza.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Per delega

Il Direttore  
del Servizio Sanità Animale  
dr. Diego Perego

Direttore competenze: Dr. Fabrizio Galbiati

Responsabile del procedimento: dr Diego Perego, 0362.304801

Referente della pratica: Dr. Fabio Ravanelli, tel. 0362.9962525

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 – 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 - 23900 Lecco



## ORDINANZA ZONA DI PROTEZIONE n. 63/2020

- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 8/2/1954, n. 320;
- Vista l'Ordinanza A.C.I.S. 15/09/1955 "Norme per la profilassi della mixomatosi del coniglio";
- Visti i molteplici ritrovamenti sul territorio della Provincia Monza Brianza, di conigli selvatici deceduti di cui sono state evidenziate lesioni riferibili a Mixomatosi da parte del personale Veterinario di questo Servizio;
- Vista la diagnosi di laboratorio di conferma di Mixomatosi, effettuata su carcasse di coniglio selvatico recuperate dalla Polizia provinciale di Monza Brianza, sul territorio di questa Provincia, rapporto di prova n. 2020/295763 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale – sezione di Milano;
- Considerato, per quanto sopra, di dover attuare misure urgenti al fine di limitare la diffusione della malattia;
- Acquisito il parere del Direttore del Servizio Sanità Animale dell'ATS Brianza;
- Vista la delibera n. 1 del 02/01/2019 con cui questa ATS ha preso atto della D.G.R. n. XI/1055 del 17/12/18 in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Agenzia di Tutela della Salute della Brianza nella persona del Dott. Silvano Casazza;
- Vista la Deliberazione n. 167 del 19/03/2018: "Attribuzione poteri delega di firma per gli Atti di competenza del Direttore Generale"

### ORDINA

- **Di dichiarare "zona di protezione contro la Mixomatosi dei conigli" il territorio di tutti i Comuni della Provincia di Monza Brianza.**
- **di stabilire all'interno della zona di protezione i seguenti provvedimenti:**
  - a) divieto di immettere entro la zona di protezione o di asportare dalla stessa, conigli vivi o morti;
  - b) obbligo della vigilanza sanitaria periodica;
  - c) abbattimento dei conigli infetti da effettuarsi esclusivamente da parte della Polizia Provinciale;
  - d) distruzione degli animali abbattuti o reperiti morti mediante incenerimento da parte di ditte autorizzate,
- I provvedimenti sopra citati saranno revocati con apposito atto, trascorsi 6 mesi dall'ultimo caso di malattia.

I Veterinari Ufficiali, il Personale delle Polizie Locali e della Polizia Provinciale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Ai trasgressori delle norme previste dalla presente Ordinanza sono applicate le sanzioni disposte dall'art. 16, comma I del D.Lgs. 196/99.

per delega **IL DIRETTORE GENERALE**  
**Il Direttore del Servizio Sanità Animale**  
**dr. Diego Perego**